

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 31
DEL 30 OTTOBRE 2019
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 44
DEL 30 OTTOBRE 2019

S O 3 1

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres.

Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2020-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

pag. **3**



Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso n. 98 del 6 settembre 2019 - Declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 14, 45, 74, 88, 107, 108, 109 e 112 della LR 9/2019, pubblicata nel I Supplemento ordinario n. 20 del 10 luglio 2019 al BUR n. 28 del 10 luglio 2019, (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale).

pag. **30**

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso n. 108 dell'8 ottobre 2019 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 36, 51 lett. b), 67 della LR 13/2019, pubblicata nel III Supplemento ordinario n. 25 del 9 agosto 2019 al BUR n. 32 del 7 agosto 2019, (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.).

pag. **49**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

19_SO31_1_DPR_196_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres.

Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2020-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e, in particolare, l'articolo 7, comma 21, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella forma del credito d'imposta, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale;

VISTO l'articolo 7, comma 22, della legge regionale 13/2019, il quale prevede che i contributi sotto forma di credito di imposta sono concessi ad imprese e fondazioni, in relazione ai finanziamenti per:

a) progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia, aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

b) progetti di intervento previsti dall'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo);

VISTO l'articolo 7, comma 29, della legge regionale 13/2019, che prevede che con regolamento regionale sono disciplinate le modalità ed i termini di accesso e gestione dei contributi nella forma del credito d'imposta;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

VISTO il testo del "Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)" e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1823 di data 25 ottobre 2019;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)

CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

CAPO II REGIMI DI AIUTO

tipologie e requisiti dei beneficiari delle erogazioni liberali

Art. 3 - Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

Art. 4 - Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013

Art. 5 - Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014

Art. 6 - Cumulo

CAPO III BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Art. 7 - Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità

Art. 8 - Intensità dell'agevolazione

CAPO IV PROGETTI FINANZIABILI, PROMOTORI E ACCREDITAMENTO

Art. 9 - Progetti finanziabili

Art. 10 - Promotori dei progetti finanziabili

Art. 11 - Modalità di accreditamento dei promotori dei progetti finanziabili

Art. 12 - Accreditamento dei promotori

Art. 13 - Presentazione dei progetti finanziabili oggetto di erogazione liberale

Art. 14 - Accreditamento automatico dei promotori

Art. 15 - Elenco dei progetti d'intervento finanziabili

Art. 16 - Commissione di valutazione

Art. 17 - Obblighi dei promotori accreditati

CAPO V MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Art. 18 - Domanda di contributo e relativa documentazione

Art. 19 - Presentazione della domanda di contributo

Art. 20 - Inammissibilità della domanda di contributo

CAPO VI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PRENOTAZIONE, CONCESSIONE E FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 21 - Istruttoria delle domande, prenotazione e concessione del contributo

Art. 22 - Modalità di erogazione delle liberalità

Art. 23 - Obblighi dei beneficiari

Art. 24 - Fruizione del credito d'imposta

CAPO VII ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25 - Ispezioni e controlli

Art. 26 - Revoca del decreto di concessione e rideterminazione del contributo

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Disposizione di rinvio

Art. 28 - Norme transitorie

Art. 29 - Entrata in vigore

allegato A Elenco dei progetti d'intervento finanziabili per l'anno 2019

CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), di seguito legge, definisce le condizioni specifiche per la concessione dei contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- b) grandi imprese (GI): le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla lettera a);
- c) prevalenza delle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale: la prevalenza delle finalità rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale, ricavata dal fatturato in relazione all'ultimo bilancio approvato riferito all'attività culturale o alla valorizzazione del patrimonio culturale e dal costo del personale impiegato nella realizzazione di attività culturali o nella valorizzazione del patrimonio culturale;
- d) progetti d'intervento finanziabili: i progetti proposti dai promotori accreditati di cui alla lettera e) e i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1;
- e) promotori accreditati: i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 10, accreditati ai sensi degli articoli 11 e 12 o dell'articolo 14;
- f) beneficiari dell'erogazione liberale: i promotori di cui alla lettera e), i cui progetti d'intervento sono stati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1;
- g) beneficiari dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta: le imprese e le fondazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 7, che abbiano effettuato un'erogazione liberale a favore di uno dei beneficiari di cui alla lettera f), per la realizzazione di uno dei progetti di cui alla lettera d);
- h) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

CAPO II REGIMI DI AIUTO

Art. 3 - Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Per le imprese operanti in tutti i settori economici, salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica, non supera euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla impresa unica di cui l'impresa fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 4 - Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013

1. Per le imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima "impresa unica", non supera 20.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;
- b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, dalla impresa unica di cui l'impresa fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 5 - Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014

1. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 717/2014, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 717/2014, a una medesima impresa unica, non supera 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014, dalla impresa unica di cui l'impresa fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 6 - Cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dai regolamenti di cui al Capo II e comunque nel limite massimo di spesa effettivamente sostenuta.

CAPO III BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**Art. 7 - Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, i seguenti soggetti, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale:

- a) le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che, alla data della presentazione della domanda di contributo, soddisfino i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) le grandi imprese;
- c) le fondazioni, escluse le fondazioni bancarie.

2. I soggetti di cui al comma 1, possiedono i seguenti requisiti:

- a) hanno la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda;
- b) finanziano uno dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
- c) finanziano i progetti con un importo minimo pari a:
 - 1) 10.000,00 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese;
 - 2) 5.000,00 euro per le micro e piccole imprese.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) sono regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese delle CCIAA;

- b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o non sono sottoposti a procedure concorsuali o non hanno in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
 - c) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - d) rispettano le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - e) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c) possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- a) sono iscritti nel registro delle persone giuridiche;
 - b) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001;
 - c) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.
5. Il requisito di cui ai commi 3, lettera e) e 4, lettera c) è accertato prima della concessione del contributo.

Art. 8 - Intensità dell'agevolazione

1. Ai soggetti di cui all'articolo 7, è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di *aiuti de minimis*, nelle seguenti misure:
- a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a);
 - b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).

CAPO IV PROGETTI FINANZIABILI, PROMOTORI E ACCREDITAMENTO

Art. 9 - Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i seguenti progetti:
- a) progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui all'articolo 1, promossi dai soggetti di cui all'articolo 10;
 - b) progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, localizzati in Friuli Venezia Giulia.

Art. 10 - Promotori dei progetti finanziabili

1. Sono promotori dei progetti finanziabili di cui all'articolo 9, comma 1 lettere a) e b):
- a) i Comuni del Friuli Venezia Giulia;
 - b) gli altri soggetti pubblici o i soggetti privati, senza di scopo di lucro, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo l'indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 11 - Modalità di accreditamento dei promotori dei progetti finanziabili

1. I promotori dei progetti predispongono e presentano la domanda di accreditamento esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande di accreditamento, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.
3. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura.
4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 10 e la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente l'accredimento;
 - b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
5. I fac-simili dei documenti di cui al comma 4 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

Art. 12 – Accreditamento dei promotori

1. I promotori che presentano domanda di accreditamento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono inseriti in un elenco regionale, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.
2. L'accredimento decorre dalla data di inserimento nell'elenco.
3. Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del promotore accreditato, inserito nell'elenco di cui al comma 1, è tempestivamente comunicata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.
4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 10 comporta la cancellazione dall'elenco. La cancellazione è disposta con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura.

Art. 13 - Presentazione dei progetti finanziabili oggetto di erogazione liberale

1. I soggetti di cui all'articolo 10, accreditati ai sensi dell'articolo 12, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Regione, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, i progetti d'intervento che intendono candidare a finanziamento nell'anno successivo, redatti secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione dei progetti d'intervento finanziabili, pubblicate sulla medesima pagina web. Ciascun progetto d'intervento presentato rientra o nella tipologia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) o in quella di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).
2. Costituisce parte integrante della presentazione dei progetti d'intervento la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata;

- b) il piano finanziario preventivo che indichi i costi relativi al progetto e le eventuali entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici e privati ad esso specificatamente destinati;
 - c) l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17, sottoscritto dal legale rappresentante del proponente o da altro soggetto munito di procura.
3. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, i progetti d'intervento di cui al comma 1 sono valutati dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 16.

Art. 14 – Accredimento automatico dei promotori

1. I soggetti promotori dei progetti di cui all'articolo 15, commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono automaticamente inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 15 – Elenco dei progetti d'intervento finanziabili

1. Entro il 28 febbraio, la Giunta regionale individua l'elenco dei progetti d'intervento finanziabili, di seguito Elenco, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.
2. Sono inseriti nell'Elenco i progetti d'intervento, presentati ai sensi dell'articolo 13, individuati tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata ovvero ai progetti presentati singolarmente aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale.
3. Sono inseriti nell'Elenco i progetti finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:
- a) articolo 9, comma 2, lettera a) e articolo 11;
 - b) articolo 9, comma 2, lettera b) e articolo 12;
 - c) articolo 9, comma 2, lettera c) e articolo 13;
 - d) articolo 18;
 - e) articolo 19;
 - f) articolo 24, comma 2, lettera a);
 - g) articolo 26, comma 2, lettera a).
4. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti di cui alle seguenti disposizioni della legge regionale 16/2014, promossi dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, che abbiano ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle singole graduatorie, da adottarsi entro 15 giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie medesime:
- a) articolo 9, comma 2, lettera d) e articolo 14, comma 2;
 - b) articolo 23, comma 6;
 - c) articolo 24, comma 6;
 - d) articolo 26, comma 8;
 - e) articolo 27 quater, comma 4.
5. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:
- a) Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT), inseriti nei piani di intervento triennali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16/2014;
 - b) Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014;
 - c) Associazione Cineteca del Friuli, relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16/2014;
 - d) Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), relativi all'attività istituzionale e di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014;

- e) Università popolare di Trieste, inseriti nei programmi annuali di intervento, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014;
 - f) Fondazione Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area);
 - g) soggetti gestori territoriali di ciascun sito Unesco regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), inseriti nei rispettivi programmi operativi;
 - h) Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).
6. Sono altresì inseriti nell'Elenco, previa valutazione della commissione di valutazione di cui all'articolo 16, i progetti promossi dai seguenti soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10:
- a) musei comunali del Friuli Venezia Giulia;
 - b) musei privati a rilevanza regionale inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 8, comma 5 della legge regionale 23/2015;
 - c) sistemi bibliotecari di cui all'articolo 25 della legge regionale 23/2015;
 - d) biblioteche pubbliche di ente locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 29 della legge regionale 23/2015;
 - e) biblioteche di interesse regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 23/2015;
 - f) enti locali e altri soggetti titolari di archivi storici, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 23/2015.
7. Sono altresì inseriti nell'Elenco i progetti d'intervento previsti dall'articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia.
8. L'Elenco è aggiornato con cadenza almeno semestrale.

Art. 16 – Commissione di valutazione

1. La commissione di valutazione dei progetti di cui agli articoli 13, comma 3 e 15, comma 6, è nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura ed è composta, in relazione alle competenze necessarie per la valutazione dei progetti:
- a) dal Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato ovvero dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o suo delegato;
 - c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.
2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, dalle Università regionali o dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
3. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 17 - Obblighi dei promotori accreditati

1. Il promotore accreditato, il cui progetto d'intervento è inserito nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, è tenuto a realizzare il progetto.
2. La mancata realizzazione del progetto da parte del promotore di cui al comma 1, comporta la non candidabilità di progetti d'intervento nei due anni successivi.

CAPO V MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Art. 18 - Domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000, alla Direzione centrale cultura e sport, attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura;
2. I soggetti di cui all'articolo 7, presentano una sola domanda di contributo per ogni progetto finanziabile contenente, in particolare, le seguenti indicazioni:
 - a) l'ammontare della somma che si intende erogare, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera c);
 - b) il progetto d'intervento oggetto del finanziamento tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente e il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;
 - b) le attestazioni di presa visione della nota informativa sul procedimento e dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23;
 - c) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
4. I fac-simili dei documenti di cui al comma 3 sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.
5. La mancata indicazione degli elementi di cui al comma 2 e la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) comporta l'inammissibilità della domanda.

Art. 19 - Presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è compilata e presentata, nell'anno in cui si intende effettuare l'erogazione liberale, alla Direzione centrale cultura e sport, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato, cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle domande, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al comma 1, è presentata dall'1 marzo al 30 ottobre di ogni anno.
3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.
4. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura.

Art. 20 – Inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili e vengono archiviate, in particolare, le domande:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 7;
 - b) relative a progetti diversi da quelli di inseriti nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1;

- c) prive delle indicazioni di cui all'articolo 18, comma 2;
- d) prive dei documenti indicati all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b);
- e) inoltrate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 18, comma 1;
- f) presentate fuori dai termini previsti dall'articolo 19, comma 2.

CAPO VI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PRENOTAZIONE, CONCESSIONE E FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 21 - Istruttoria delle domande, prenotazione e concessione del contributo

1. La Direzione, attraverso l'attività istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto all'articolo 18, commi 2 e 3.
2. Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, è data al richiedente comunicazione di prenotazione del contributo nella forma di credito d'imposta. Entro i successivi 30 giorni, il richiedente presenta alla Regione idonea documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale, trascorso inutilmente il quale la prenotazione decade e la domanda si intende rinunciata.
3. Il contributo è concesso con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
4. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili; dell'esaurimento delle risorse e dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è data comunicazione ai soggetti interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al presente regolamento.

Art. 22 - Modalità di erogazione delle liberalità

1. Le erogazioni liberali sono effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) versamento su conto corrente intestato al soggetto promotore.

Art. 23 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) effettuare l'erogazione liberale nell'ammontare indicato in domanda e relativamente al progetto d'intervento ivi individuato;
 - b) effettuare l'erogazione liberale nel termine di cui all'articolo 21, comma 2;
 - c) effettuare l'erogazione liberale con uno dei sistemi di pagamento di cui all'articolo 22;
 - d) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 24 - Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), con le modalità previste dalla convenzione con l'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 2, comma 39 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).
2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo istituito dall'Agenzia medesima. Il codice tributo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.

3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo a quello del decreto di concessione ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato il decreto medesimo, a pena di decadenza dal diritto di utilizzare in compensazione la quota non usufruita.

CAPO VII ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25 - Ispezioni e controlli

1. L'amministrazione regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari; qualora accerti in capo al beneficiario la mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, provvede alla revoca del decreto di concessione.
2. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 26 – Revoca del decreto di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 23, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Il contributo concesso è proporzionalmente rideterminato qualora l'erogazione liberale effettuata risulti essere inferiore all'erogazione liberale sulla base della quale è stato parametrato il contributo, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c).
3. La revoca del decreto di concessione del contributo e la rideterminazione del contributo comportano la restituzione delle somme eventualmente già fruite o fruite in eccesso, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000. Il credito d'imposta è restituito utilizzando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando l'importo dovuto come importo a debito, con il medesimo codice tributo utilizzato per la compensazione.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate al Capo II, nonché, alla legge regionale 7/2000.

Art. 28 - Norme transitorie

1. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici le domande di accreditamento dei soggetti promotori e le domande di contributo di cui al presente regolamento sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione "LR 13/2019 art. 7, commi da 21 a 31 – Art bonus regionale".
2. Le domande di cui al comma 1, redatte su modelli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura, sono sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura.
3. La domanda o le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a) e 18, comma 3, lettera a) se sottoscritte con firma autografa, sono corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità; se firmate digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).

4. La domanda di accreditamento e la relativa documentazione, sono presentate alla Regione dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Per l'anno 2019, i progetti d'intervento finanziabili sono quelli di cui all'articolo 15, commi 3, 5 e 7, inseriti nell'elenco allegato A al presente regolamento.

6. Per l'anno 2019, i soggetti di cui all'articolo 7 presentano domanda di contributo esclusivamente con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento ed entro il termine perentorio del 22 novembre. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda è data al richiedente comunicazione di prenotazione del contributo nella forma di credito d'imposta. Entro i successivi 7 giorni, il richiedente presenta alla Regione idonea documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale trascorso inutilmente il quale la prenotazione decade e la domanda si intende rinunciata. Il contributo è concesso con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

7. Per l'anno 2019 sono ammesse a contributo le erogazioni liberali erogate a decorrere dal 10 agosto 2019, a favore dei progetti di intervento inseriti nell'elenco di cui al comma 5. A tal fine i soggetti di cui all'articolo 7 allegano alla domanda di contributo la documentazione attestante l'avvenuta erogazione liberale. In tali casi non si procede alla comunicazione della prenotazione di cui al comma 6.

8. Per l'anno 2019, qualora il codice tributo non sia ancora pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla data del decreto di concessione, il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo a quello della pubblicazione del codice tributo ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della pubblicazione medesima, a pena di decadenza dal diritto di utilizzare in compensazione la quota non usufruita.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

allegato A

(riferito all'articolo 28, comma 5)

Elenco dei progetti d'intervento finanziabili per l'anno 2019**Legenda:****A: progetti di promozione e organizzazione di attività culturali****B: progetti di valorizzazione del patrimonio culturale****N: interventi individuati dall'Art bonus nazionale, localizzati in Friuli Venezia Giulia**

ID	SOGGETTO PROMOTORE	AMBITO DI INTERVENTO	TITOLO DEL PROGETTO
ELENCO PROGETTI DI INTERVENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO			
A1	Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione lirica e sinfonica 2019
A2	Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti"	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione teatrale 2019
A3	Teatro Stabile Sloveno di Trieste	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione teatrale 2019
A4	Associazione Culturale Folkgiornale	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Folkest – international folk festival – edizione 2019
A5	Associazione Culturale Euritmica	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Grado Jazz (Udine Jazz) – Note Nuove _ Onde Mediterranee – Musicarnia – edizioni 2019
A6	Circolo Controtempo Associazione Culturale	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Jazz & Wine of Peace – Il volo del Jazz – Le nuove rotte del Jazz – edizioni 2019
A7	Associazione Pordenone Giovani	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Pordenone Blues Festival – edizione 2019
A8	Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	No Borders Musica Festival – edizione 2019
A9	Associazione Mittelfest	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Mittelfest – edizione 2019
A10	Associazione Progetto Musica	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Festival musicale internazionale Nei Suoni dei Luoghi – edizione 2019
A11	Comune di Tolmezzo	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Carniarmonie – edizione 2019
A12	Associazione Chamber Music	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Premio Trio di Trieste - edizione 2019 - e stagione concertistica 2019
A13	Fondazione Luigi Bon	Progetti di promozione e organizzazione di	Stagione Musicale 2019

		attività culturali	
A14	Società Musicale Orchestra e Coro San Marco	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Musicale 2019
A15	Associazione Amici della Musica di Udine	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Musicale "La Grande Musica" 2019
A16	Società dei Concerti di Trieste	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Musicale 2019
A17	Associazione Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni di Trieste	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Musicale – Attività concertistica 2019
A18	Accademia d'Archi GG. Arrigoni di San Vito al Tagliamento	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Musicale – Attività concertistica 2019
A19	Accademia di Studi Pianistici Antonio Ricci di Udine	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Musicale – Attività concertistica 2019
A20	Associazione Musicale Sergio Gaggia	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Musicale – Attività concertistica 2019
A21	Associazione Culturale M. Rodolfo Lipizer	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Concorso Internazionale di Violino Premio Rodolfo Lipizer – edizione 2019
A22	Associazione Amici della Musica Salvador Gandino	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Concorso Internazionale Città di Porcia – edizione 2019
A23	Associazione Piano FVG	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Concorso Pianistico Internazionale Piano FVG – edizione 2019
A24	A. Artisti associati Soc. coop.	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Teatrale 2019
A25	La Contrada Teatro stabile di Trieste	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Teatrale 2019
A26	Bonawentura Soc. coop.	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Teatrale 2019
A27	CSS Teatro stabile di Innovazione del FVG	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Teatrale 2019
A28	Fondazione teatro Giovanni da Udine	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Teatrale 2019
A29	Associazione culturale Pasolini	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Teatrale 2019
A30	Associazione teatro Pordenone	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Teatrale 2019

A31	Comune di Gorizia-Teatro Verdi	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Teatrale 2019
A32	Comune di Monfalcone-Teatro Monfalcone	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Teatrale 2019
A33	Centro regionale di teatro d'Animazione e di Figure – Soc. coop. ar.l.	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Teatrale 2019
A34	Ortoteatro Soc. coop.	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Teatrale 2019
A35	Associazione civica accademia d'arte drammatica Nico Pepe	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Teatrale 2019
A36	Associazione Le Giornate del Cinema Muto	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Festival "Le Giornate del Cinema Muto" – edizione 2019
A37	Centro Espressioni Cinematografiche	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Festival "Far East Film Festival" – edizione 2019
A38	Associazione Alpe Adria Cinema	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Festival "Trieste Film Festival" – edizione 2019
A39	Centro Ricerche e Sperimentazione Cinematografiche e Audiovisive La Cappella Underground - Science Plus Fiction	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Festival "Trieste Science+Fiction Festival" – edizione 2019
A40	Associazione Maremetraggio	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Festival "ShorTs International Film Festival" – edizione 2019
A41	Associazione culturale Sergio Amidei	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Premio Sergio Amidei – edizione 2019
A42	Associazione culturale Mattador	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Premio internazionale per la sceneggiatura Mattador dedicato a Matteo Caenazzo – edizione 2019
A43	Centro Ricerche e Sperimentazione Cinematografiche e Audiovisive La Cappella Underground	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Attività e iniziative della Mediateca 2019
A44	Associazione culturale Cinemazero	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Attività e iniziative della Mediateca 2019
A45	Associazione Palazzo del Cinema - Hisa Filma di Gorizia	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Attività e iniziative della Mediateca 2019
A46	Centro per le arti visive Visionario	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Attività e iniziative della Mediateca 2019

A47	Centro Ricerche e Sperimentazione Cinematografiche e Audiovisive La Cappella Underground	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Attività e promozione dell'Ente di cultura cinematografica 2019
A48	Associazione culturale Cinemazero	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Attività e promozione dell'Ente di cultura cinematografica 2019
A49	Associazione Palazzo del Cinema - Hisa Filma di Gorizia	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Attività e promozione dell'Ente di cultura cinematografica 2019
A50	Centro Espressioni Cinematografiche	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Attività e promozione dell'Ente di cultura cinematografica 2019
A51	Associazione culturale comitato San Floriano di Illegio	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Le vie dell'infinito. L'arte dello spirito in mostra ad Illegio - 2019
A52	Trieste Contemporanea	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Dialoghi con l'arte dell'Europa centro orientale - 2019
A53	Comune di San Vito al Tagliamento	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Palinsesti rassegna d'arte contemporanea - 2019
A54	Comune di Monfalcone	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Attività espositive (galleria d'arte contemporanea) - 2019
A55	Circolo culturale "Il Faro"	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	22° Simposio internazionale di scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia - 2019
A56	Triennale europea dell'incisione	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Trittico d'autore - 2019
A57	I.R.P.A.C.	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Fotografie nascoste (Tra Vecchio e Nuovo. Fotografia in Friuli) - 2019
A58	Fondazione Pordenonelegge.it	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	PordenoneLegge 2019 - XX Festival del libro con gli autori
A59	Associazione culturale èStoria	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	èStoria 2019 - XV Festival Internazionale della Storia
A60	Associazione culturale Vicino/Lontano	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Festival Vicino Lontano 2019 - XV edizione
A61	Deputazione di Storia Patria per il Friuli	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Identità Culturale del Friuli - 2019
A62	Fondazione Luchetta Ota d'Angelo Hrovatin per i bambini vittime delle guerre ONLUS	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	XVI Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta - edizione 2019
A63	Thesis Associazione culturale	Progetti di promozione	Dedica Festival - XXV edizione 2019

		e organizzazione di attività culturali	
A64	Centro Iniziative Culturali Pordenone	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Per una cultura senza confini di linguaggi generazioni territori - 2019
A65	Laboratorio dell'Immaginario Scientifico società cooperativa	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	L'alfabeto delle scienze esatte - 2019
A66	Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ONLUS	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Palazzo Coronini Cronberg: un percorso artistico fra storia, arte e natura - 2019
A67	Centro Studi Pier Paolo Pasolini	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Pasolini da Casarsa al mondo - 2019
A68	IRSE Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Cultura europea per sostenibilità e inclusione - 2019
A69	Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea nel Friuli Venezia Giulia	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Fare e raccontare storia. Lo studio e la divulgazione della storia contemporanea per il rafforzamento di una cittadinanza consapevole - 2019
A70	ANPI Associazione nazionale Partigiani d'Italia Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	A.A.A. Cercasi storie dal gran finale - 2019
A71	Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Una storia così lontana così vicina: il Secondo Dopoguerra in Friuli e nella Venezia Giulia - 2019
A72	Associazione Partigiani Osoppo Friuli	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	La storia di un popolo: la guerra di liberazione in Friuli tra memoria e ricerca - 2019
A73	Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Attività storica Società Operaia - 2019
A74	Istituto Jaques Maritain	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Persona e comunità: ricerca, formazione, animazione culturale - 2019
A75	Associazione Civile "Livio Saranz" Istituto di studi, ricerca e documentazione sul movimento sindacale a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	IN HERITAGE. I beni culturali del lavoro in Friuli Venezia Giulia: Archivi, Luoghi, Memorie, Culture - 2019
ELENCO PROGETTI DI INTERVENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO			
A76	Ente Regionale Teatrale	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagioni teatrali 2019
A77	Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia Giulia	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Stagione Musicale 2019
A78	Associazione Cineteca del	Progetti di promozione	Attività di acquisizione e

	Friuli	e organizzazione di attività culturali	catalogazione di materiali di interesse regionale, promozione di studi e ricerche cinematografiche di interesse regionale, eventi, manifestazioni, festival e rassegne finalizzati alla promozione e valorizzazione del patrimonio cinematografico depositato – 2019
A79	Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia (CRAF) di Spilimbergo	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Attività di censimento, archiviazione, conservazione e digitalizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale - 2019
A80	Università Popolare di Trieste	Progetti di promozione e organizzazione di attività culturali	Attività di conservazione e sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia - 20119
B1	Comune di Cividale del Friuli	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	Realizzazione di materiale informativo promozionale dedicato alla "Cividale longobarda ed ai tre musei longobardi", riferito al sito UNESCO "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.)"
B2	Comune di Palmanova	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	Progetto volto alla promozione e sostegno alla conservazione e fruizione del sito UNESCO "Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da terra – Stato da Mar Occidentale": produzione di materiale informativo e di promozione sulla fortezza, le gallerie, il Parco dei bastioni e il patrimonio urbano
B3	Comune di Palmanova	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	Progetto di promozione, volto a dare esecutività a un intervento unitario di identità visiva e di comunità integrata della città fortezza con fornitura e posa in opera di un sistema di segnaletica turistica coordinata, rif. sito UNESCO "Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da terra – Stato da Mar Occidentale"
B4	Comune di Palmanova	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	Progetto di realizzazione di manifestazioni ed eventi mirati alla promozione e conoscenza della fortezza in tutte le sue potenzialità (culturali, turistiche, sportive e partecipative) nell'ottica di un turismo sostenibile, rif. sito UNESCO "Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da terra – Stato da Mar Occidentale"
B5	Comune di Caneva	Progetti di valorizzazione del	Progetto inerente la realizzazione di un insieme di eventi promozionali,

		patrimonio culturale	<p>rivolti ad adulti e bambini, per favorire la conoscenza del sito palafitticolo Palù di Livenza inserito nella lista patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO nell'ambito dei "Siti palafitticoli preistorici delle Alpi"</p> <p>Il progetto prevede l'ideazione e realizzazione degli eventi sotto elencati e la sperimentazione delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - visite guidate lungo i percorsi archeologico e naturalistico; - visite guidate in barchino elettrico; - "una giornata da neolitico" – laboratori per bambini e ragazzi, organizzata nell'ambito delle Giornate della Preistoria; - organizzazione di un concerto lirico all'alba
B6	Comune di Caneva	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	<p>Progetto inerente la realizzazione della mostra relativa alla campagna di scavo 2018. Per la realizzazione della mostra è necessario prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la stampa su pannelli in forex delle foto scattate durante la campagna di scavo 2018; - la realizzazione e stampa di 1000 copie di un catalogo relativo alla mostra e di 15.000 flyer riassuntivi della mostra; - l'organizzazione dell'evento di apertura della mostra. <p>La mostra mira alla valorizzazione e fruizione del Sito palafitticolo Palù di Livenza inserito nella lista patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO nell'ambito dei "Siti palafitticoli preistorici delle Alpi"</p>
B7	Comune di Caneva	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	<p>Progetto relativo alla redazione del Piano di gestione del sito palafitticolo Palù di Livenza inserito nella lista patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO nell'ambito dei "Siti palafitticoli preistorici delle Alpi"</p>
B8	Comune di Palmanova	Progetti di valorizzazione del	<p>Progetto di intervento di gestione ordinaria del sito UNESCO "Le opere</p>

		patrimonio culturale	di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da terra – Stato da Mar Occidentale”, attraverso attività di sfalcio, diserbo e pulizia del parco dei bastioni. L'intervento comprende altresì materiali di consumo per la manutenzione sentieri e aree di sosta turistica, con acquisto/sostituzione di panchine, tavoli, cestini ed altri arredi per allestimento punti di sosta lungo il percorso del Parco dei Bastioni e della Fortezza
B9	Comune di Caneva	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	Progetto di realizzazione della cartellonistica per rendere raggiungibile e fruibile il sito da parte dei visitatori, attività finalizzate a garantire la conservazione, valorizzazione e fruizione del Sito palafitticolo Palù di Livenza inserito nella lista patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO nell'ambito dei "Siti palafitticoli preistorici delle Alpi"
B10	Comune di Caneva	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	Progetto correlato all'acquisto di casette in legno, da posizionare ai due ingressi del sito, una in Comune di Caneva, l'altra in Comune di Polcenigo, con la funzione di punto di accoglienza per i visitatori, progetto finalizzato a garantire la valorizzazione e fruizione del Sito palafitticolo Palù di Livenza inserito nella lista patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO nell'ambito dei "Siti palafitticoli preistorici delle Alpi"
B11	Comune di Caneva	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	Intervento di manutenzione straordinaria del sito palafitticolo Palù di Livenza inserito nella lista patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO nell'ambito dei "Siti palafitticoli preistorici delle Alpi"
B12	Comune di Cividale del Friuli	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	Intervento di valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso la cura e gestione del verde pubblico finalizzato alla valorizzazione dei siti e della "buffer zone", riferito al sito UNESCO "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.)"
B13	Comune di Cividale del Friuli	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	Progetto relativo alla valutazione delle criticità strutturali del Tempietto Longobardo - rif. sito UNESCO "I Longobardi in Italia. I

			luoghi del potere (568-774 d. C.)”
B14	Comune di Cividale del Friuli	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	Progetto di realizzazione di passerelle per garantire l'accesso al pubblico all'area degli scavi archeologici situati nell'area settecentesca Monastero Santa Maria in Valle
B15	Comune di Cividale del Friuli	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	Interventi di valorizzazione riferiti ad un'area territoriale più vasta che tenga conto dei confini amministrativi o urbanistici del sito UNESCO "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.)" e dei confini definiti da fenomeni culturali e logiche economiche: progetto di posizionamento di elementi di arredo urbano da utilizzare come barriere di protezione da inserire nell'area cd. "buffer zone"
B16	Fondazione Aquileia	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	Intervento di valorizzazione, di restauro e per l'accessibilità dell'area archeologica del decumano di Aratria Galla e delle mura bizantine
B17	Fondazione Aquileia	Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale	Intervento di valorizzazione, di restauro e per l'accessibilità dell'area archeologica del foro romano
ELENCO PROGETTI DI INTERVENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMA 7 DEL REGOLAMENTO			
N1	Polo museale del Friuli Venezia Giulia	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Museo Archeologico Nazionale di Aquileia – Restauro reperti nuovo allestimento – Secondo lotto
N2	Polo museale del Friuli Venezia Giulia	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Restauro dei mosaici collocati nelle gallerie lapidarie e nei depositi museali
N3	Museo storico e il parco del Castello di Miramare	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Restauro del pianoforte da tavolo di Massimiliano e Carlotta – Castello di Miramare
N4	Museo storico e il Parco del Castello di Miramare	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Verniciatura di manufatti metallici
N5	Museo storico e il Parco del Castello di Miramare	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Restauro di cannoni di Leopoldo del Belgio, nel Parco del Castello di Miramare
N6	Museo storico e il Parco del Castello di Miramare	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Restauro degli spazi interni della torretta del Castello e della copertura
N7	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del	Interventi di manutenzione,	Restauro e ricomposizione rilievi e iscrizioni Grotta del Mitreo

	Friuli Venezia Giulia	protezione e restauro di beni culturali pubblici	
N8	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Restauro e ricomposizione affreschi da soffitto dell'Aula teodoriana Nord di Aquileia.
N9	Comune di San Daniele del Friuli	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Restauro n. 4 manoscritti del fondo manoscritti della Biblioteca Guarneriana
N10	Comune di Buja	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Restauro Croce Monte. Restauro di due lati delle formelle della Croce di Monte e del basamento
N11	Comune di Palmanova	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Restauro delle superfici esterne di Palazzo Nicolò Trevisan, sede del Civico Museo di Palmanova
N12	Comune di Palmanova	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Manutenzione delle 11 sculture raffiguranti i Provveditori in Piazza Grande a Palmanova
N13	MIB Trieste school of management	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Riqualificazione atrio principale Edificio Ferdinando. Il MIB ha inteso riqualificare l'ingresso principale dell'Edificio Ferdinando al fine di implementare la funzionalità della Scuola e contribuire alla sostenibilità ambientale.
N14	ERPAC Ente Regionale	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Restauro delle sculture lapidee del parco di Villa Manin
N15	Comune di Palmanova	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Intervento di restauro facciata interna e elementi ornamentali della Loggia dei mercanti, Piazza Grande - Palmanova
N16	Comune di Brugnera	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Compendio architettonico di Villa Varda - ripasso coperture Villa dominicale - riparazione lucernario Villa dominicale - ridipintura delle facciate secondo cromie originarie e restauro degli elementi lapidei e decorativi Ponticello presso il laghetto - restauro dello stesso Completamento piano terra casa svizzera
N17	Polo museale del Friuli Venezia Giulia	Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici	Progetto di valorizzazione della necropoli "della ferrovia": creazione di un'esposizione in grado di sostenere una narrazione articolata in una serie di aspetti incentrati sulle caratteristiche di quel sepolcreto e

			della comunità che in esso si rispecchia, mostrando anche tutte le potenzialità della moderna ricerca in campo archeologico
N18	Polo museale del Friuli Venezia Giulia	Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Intervento di valorizzazione della necropoli longobarda "della ferrovia"
N19	Polo museale del Friuli Venezia Giulia	Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Progetto per l'accessibilità ampliata del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
N20	Comune di San Daniele del Friuli	Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Valorizzazione della Civica Biblioteca Guarneriana
N21	Fondazione Teatro Lirico Verdi di Trieste	Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Sostegno attività istituzionali 2015
N22	Fondazione Teatro Lirico Verdi di Trieste	Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Sostegno attività istituzionali 2014-2015
N23	Fondazione Teatro Lirico Verdi di Trieste	Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Sostegno attività istituzionali 2016
N24	Fondazione Teatro Lirico	Sostegno a istituti e	Sostegno attività istituzionali 2017

	Verdi di Trieste			luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	
N25	Fondazione Teatro Lirico Verdi di Trieste			Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Sostegno attività istituzionali 2018
N26	Fondazione Teatro Lirico Verdi di Trieste			Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Sostegno attività istituzionali 2019
N27	Fondazione Teatro Lirico Verdi di Trieste			Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Tournèe in Giappone 2018 – tournèe organizzata da Kitakyushu City Opera
N28	Fondazione Teatro Lirico Verdi di Trieste			Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Sostegno attività istituzionali 2020
N29	Fondazione Aquileia			Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Restauro complessivo, riqualificazione e valorizzazione dell'area archeologica del fondo CAL (case romane, I – V sec. d.C.)
N30	La Contrada Teatro Stabile di Trieste			Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo	Sostegno attività anno 2019

		(come previsto da norma)	
N31	Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia	Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Acquisto attrezzature tecniche Il Teatro Stabile necessita di un adeguamento di materiale tecnico.
N32	Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia	Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Stagione 2019/2020 - La Stagione 2019-2020 del Politeama Rossetti e della Sala Bartoli
N33	Teatro Stabile Sloveno – Slovensko Stalno Gledališče	Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Sostegno alle attività teatrali
N34	Cooperativa a.Artisti Associati	Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Sostegno attività stagione teatrale 2019.2020
N35	Associazione culturale Arearea	Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione ed altri enti dello spettacolo (come previsto da norma)	Produzioni danza anno 2019



Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

19_SO31_2_AVV GEN RIC 98-2019_0_INTESTAZIONE

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso n. 98 del 6 settembre 2019 - Declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 14, 45, 74, 88, 107, 108, 109 e 112 della LR 9/2019, pubblicata nel I Supplemento ordinario n. 20 del 10 luglio 2019 al BUR n. 28 del 10 luglio 2019, (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale).

07/09/2019-476171 P
Roma
NOTIFICA POSTALE



Ct 35492/2019 - Avv. Morici

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

Reg. Ric. m. 98/2019

Ricorso

ex art. 127 costituzione

del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587)
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.
80124030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.
12, manifestando la volontà di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Nei confronti di

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale, in persona
del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale degli articoli 14, 45, 74, 88, 107, 108, 109 e 112 della legge
della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 del 8 luglio 2019 pubblicata nel BU
Friuli Venezia Giulia il 10 luglio 2019 n 20 recante " *Disposizioni
multisettoriali per esigenze urgenti del territorio* " giusta delibera del
Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 2019

Con la legge regionale n. 9 del 8 luglio 2019, indicata in epigrafe, che
consta di 116 articoli, recante "*Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti
del territorio regionale*" la Regione Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale
ha dettato numerose disposizioni agli articoli 14,45, 74, 88, 107, 108, 109 e
112, indicati in epigrafe, eccedenti dalla competenza della Regione in
materia di ambiente, di immigrazione, sanità e di trattamento economico e
inquadramento del personale regionale.

E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare nei seguenti

MOTIVI

1.L'art 14, della Legge Regionale n. 9 dell'8 luglio 2019 viola l'art 117, comma 2, lett s) della Costituzione in relazione al D.P.R.35/199 (rectius 8 settembre 1997 n. 357) e delle direttive comunitarie con esso recepite

L'art 14 della Legge Regionale n. 9/2019, citata, rubricato -Modifiche all'art 5 della Legge Regionale 9/2005-recante "*Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali*" aggiunge all'art 5, comma 7, della legge citata i commi 7-bis e 7-ter che dispongono:

" 7-bis, Entro trenta giorni decorrenti dal termine dell'attività autorizzata ai sensi commi 1.1-bis e 1.1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), qualora il materiale del fondo stradale si depositi accidentalmente sul prato stabile nel corso della suddetta attività, il soggetto organizzatore è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi qualora prescritto dal soggetto che ha rilasciato il titolo autorizzatorio".

7-ter. Fino alla scadenza del termine indicato al comma 7-bis non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 4, comma 1,"

L'art art 5, comma 7-bis della Legge Regionale n. 9/2005 citata, come novellato, introduce un termine di "trenta giorni" per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi dopo le attività autorizzate ai sensi dell'art. 12 della l.r. 1/2009 rubricato -Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, motonautiche e posa di appostamenti- attività costituenti, pertanto, manifestazioni motoristiche, ciclistiche e nautiche con o senza mezzi a

motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni.

L'art 5, comma 7-ter prevede poi per il periodo trenta giorni concesso per la *restitutio in pristinum* l'inapplicabilità dell'art 4, comma 1 della medesima legge n. 9/2005, rubricato-Misure di conservazione-consentendo, in tale lasso di tempo attività non ammesse.

Le disposizioni introdotte con l'art 14 impugnato, pertanto, nel ridurre i livelli di tutela determinano impatti negativi sui prati stabili.

I prati stabili, formazioni erbacee costituite da un numero elevato di specie erbacee e habitat per moltissime specie animali, rientrano negli *habitat* individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici recepite con L 157/1992 e dal DPR 8 settembre 1997 n. 357.

Per tali *habitat* protetti dalle citate Direttive e dalla normativa nazionale in materia, l'impatto negativo prodotto dalle attività di cui all'art. 12 della Legge Regionale 17/2009, citata, non consente deroghe all'obbligo di riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la sospensione delle misure di conservazione dei medesimi prati stabili di cui all'art 4, comma 1, della l.r. 2005 n. 9 che elenca le attività negli stessi vietate.

I commi 7-bis e 7-ter dell'art 5 della legge Regionale 29 aprile 2005 n. 9, citata, introdotti dall'art. 14 impugnato, pertanto, introducono previsioni che si pongono in contrasto con i parametri interposti nazionali ed eurounitari citati riconducibili alla materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (*ex multis* sentenze n. 34 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010 e n. 91 e n. 10 del 2009). Limiti che si impongono anche alle Regioni a Statuto speciale



poichè *“La tutela dell’ambiente rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e che pertanto le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina delle Regioni anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza essendo ad essa consentito eventualmente di incrementare i livelli di tutela ambientale senza compromettere il punto contrapposto di equilibrio di esigenze opposte”* (sentenza n. 300 del 2013).


L’art 14 impugnato, che novellando l’art 5 della Legge Regionale n. 9/2005 ha ridotto il livello di tutela ambientale previsto dalla normativa statale ed eurounitaria, citata, viola, pertanto, l’art 117, comma 2, lett s) della Costituzione.

2.L’art 45 della Legge Regionale n. 9 del 8 luglio 2019 viola l’art 117, comma 2, lettere a) e b) della Costituzione in relazione all’art 3 comma 5 e 40 del DLgvo 286 del 25 luglio 1998.

L’ articolo 45 della Legge Regionale n 9 del 2019 abroga l’articolo 17 della Legge Regionale 31/2015 recante *“ Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate”*.

L’abrogazione dell’art 17 della Legge Regionale n 31/2015, citata, già adottato in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 rubricato *“Centri di accoglienza . Accesso all’abitazione”* comporta che le modalità di accesso, accoglienza ed inserimento abitativo delle persone straniere non trova più una disciplina normativa regionale.

L’abrogazione, disposta con la norma impugnata, lascia, infatti, un vuoto normativo nella legislazione regionale quanto alla disciplina relativa all’accesso di cittadini stranieri ed alla idonea soluzione abitativa non essendo previsto nell’ordinamento regionale uno strumento alternativo rispetto al *“ Programma annuale”* individuato dall’abrogato articolo




17(lett a) b) c)) per promuovere le forme di intervento a favore delle persone straniere .

L'art 45 impugnato contrasta, pertanto, con il D.Lgs. 286 del 27 luglio 1998 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero" ai sensi del quale *"le regioni adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona"*.(art 3 comma 5)

Il Dlgo. n. 286 1998 citato , detta disposizioni che costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento perchè*"4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali d iriforma economico-sociale della Repubblica, attribuisce compiti significativi alle Regioni e agli enti locali nell'ambito delle politiche e degli interventi sociali da destinare agli immigrati"*.(art 1 comma 4 DLgvo 286/1998).

Le disposizioni di cui al DLgvo citato sono espressione di competenza esclusiva dello Stato sicchè l'abrogazione della norma regionale che disciplinava l'accesso e l'accoglienza a fini abitativi nell'ambito della Regione si pone in contrasto con gli articoli 3, comma 5, e 40 del medesimo decreto.

L'art 45 impugnato, viola, pertanto, l'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), della Costituzione, che riservano alla competenza statale la materia di *"condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea"* e di *"immigrazione"*.



3. L'art 74, comma 3 , della Legge Regionale n. 9 del 2019 viola l'articolo 117, comma 2, lett m) e l'art 117, comma 3 , della Costituzione e l'art 5 n 16 dello Statuto di Autonomia in relazione alle disposizioni di cui al DM 70/2015 adottato a norma dell'art 1, comma 169, Legge 3 dicembre 2004 n 211.

L'articolo 74, comma 3, della Legge Regionale n. 9 del 2019 modifica la Legge Regionale n. 17/2014 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria" integrando l'art 34 rubricato- riconversione delle strutture ospedaliere- prevedendo al comma 3, che i "punti di primo intervento" esistenti presso gli ospedali della Regione riconvertiti per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie, siano "dotati di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza - urgenza".

L'art 34 della Legge Regionale n. 17 /2014, citata, come novellato dispone testualmente:

"3. Presso le strutture di cui al comma 1 sono mantenuti, sotto la responsabilità organizzativa distrettuale, come specificato all'articolo 20, comma 6, tutti i servizi ambulatoriali presenti, comprese la dialisi e la radiologia tradizionale; inoltre viene assicurata la presenza di un punto di primo intervento sulle dodici/ventiquattro ore dotato di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza-urgenza e la postazione di un mezzo di soccorso sulle ventiquattro ore (40)."

La Regione Friuli Venezia Giulia non ha presentato un provvedimento di riordino della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70, adottato a norma dell'art. 1 comma 169, della legge n. 311/2004 recante "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" .

Con l'art 74 impugnato, la Regione novellando l'art 34 della LR n. 17/2014 ha emanato una norma che contrasta con il D.M. 70/2015, citato, prevedendo quest'ultimo che, a seguito della riconversione dell'attività di un ospedale per acuti in un ospedale per la post-acuzie oppure in una struttura territoriale, *"nei punti di primo intervento non è prevista l'osservazione breve del paziente"*.

Il D.M. n. 70/2015, citato, dispone : *"9.1.5 punti di primo intervento (PPI) esclusivamente a seguito della riconversione dell'attività di un ospedale per acuti in un ospedale per la post-acuzie oppure in una struttura territoriale, potrebbe rendersi necessario prevedere, per un periodo di tempo limitato, il mantenimento nella località interessata di un punto di primo intervento, operativo nelle 12 ore diurne e presidiato dal sistema 118 nelle ore notturne (...) la funzione dei punti di primo intervento è la trasformazione in postazione medicalizzata del 118 entro un arco temporale predefinito, implementando l'attività territoriale al fine di trasferire al sistema dell'assistenza primaria le patologie a bassa gravità e che non richiedono trattamento ospedaliero secondo protocolli di appropriatezza condivisi tra 118, DEA, hub o spoke di riferimento e Distretto, mantenendo rigorosamente separata la funzione di urgenza da quella dell'assistenza primaria. Nei punti di primo intervento non è prevista l'osservazione breve del paziente"*.

La modifica introdotta dalla norma impugnata contrasta , pertanto, con la normativa costituzionale sotto un duplice profilo .

Sotto un primo profilo l'art 34, comma 3, novellato, introduce nella Regione un sistema di assistenza difforme da quello previsto dalla normativa statale .

E' principio affermato che rientrano nella competenza in materia di "livelli essenziali di prestazioni", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, anche le norme che contengono un riferimento trasparente agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera indicati nel D.M. n. 70/2015 (sentenza n. 231 del



2017) *“la determinazione di tali standard deve, infatti, essere garantita, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto”, e la relativa competenza, “avendo carattere trasversale, è idonea ad investire tutte le materie rispetto alle quali il legislatore statale deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (Sentenze n. 125/2015, n. 11/2014, n. 207 n., 203 e n. 164 del 2012)” (cfr. sentenza n. 192 del 2017).*

Sotto altro profilo l’art 34, comma 3, novellato, incide anche sull’organizzazione sanitaria e, pertanto, sulla materia *“tutela della salute”* (sentenza n. 54 del 2015), interferendo con l’ambito funzionale e operativo, definito dallo Stato proprio allo scopo di garantire la qualità e l’adeguatezza delle specifiche prestazioni (sentenza n. 207 del 2010).

La norma impugnata, pertanto, eccede dalla competenza legislativa attribuita al Friuli Venezia Giulia in materia di *“assistenza sanitaria ed ospedaliera”* dall’art. 5, n. 16) dello Statuto speciale, che attribuisce competenze in tema *“igiene sanità assistenza sanitaria e ospedaliera recupero dei minorati fisici”* (art 5 n 16) e viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

E’, infatti, principio affermato che , in ambito sanitario, anche per le Regioni a Statuto speciale si profila violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, (ex plurimis sentenza n. 126/2017) in quanto la competenza legislativa concorrente in materia di *“tutela della salute”,* assegnata alle regioni ordinarie dall’art. 117, terzo comma, Cost., dopo la riforma costituzionale del 2001, è *“assai più ampia”* di quella attribuita dagli statuti speciali in materia di *“assistenza sanitarie e ospedaliera”* (cfr. ex plurimis sentenza n. 162 del 2007; nello stesso senso, sentenze n. 134/2006 e n. 270/2005).



L'art 34, comma 3 della Legge Regionale n. 17/2014 come novellato dall'art 74 impugnato viola l'art 117, comma 2, lettera m) della Costituzione contrastando con il DM n. 70/2015 in relazione a livelli essenziali delle prestazioni, e l'art 117, terzo comma, in materia di tutela della salute interferendo con l'organizzazione sanitaria dettata dalla normativa statale a tutela della adeguatezza delle specifiche prestazioni.

4. L'art 88 della Legge Regionale n. 9 del 2019 viola gli articoli 3 e 117, comma 2, lett m) della Costituzione e il principio di ragionevolezza in relazione dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150.

L'articolo 88 della Legge Regionale n. 9 del 2019 aggiunge all'art. 77 della Legge Regionale 9 agosto 2005 n. 18, recante " Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", il comma 3- *quiquies* che dispone:

"3-quinquies al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3 bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni".

L'art 77, come novellato dalla norma impugnata, subordina il riconoscimento dell'incentivo occupazionale, dalla stessa norma previsto, alla residenza del lavoratore in Regione da almeno cinque anni .

La disposizione è incostituzionale sotto molteplici profili.




Sotto un primo profilo viola l'art. 3 della Costituzione che sancisce che la Repubblica riconosce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto.

La norma regionale impugnata, infatti, nel subordinare il riconoscimento di incentivi alle imprese all'assunzione di soggetti residenti continuativamente sul territorio della Regione da almeno cinque anni, limita irragionevolmente il diritto all'incentivo, e attua una violazione indiretta del diritto al lavoro, riconosciuto a tutti indistintamente, di fatto riservandolo solo alla categoria dei residenti quinquennali e ponendosi in conflitto con le molteplici attività statali volte alla promozione delle condizioni per facilitare l'ingresso nel mondo lavorativo da riconoscersi *tout court* a tutti i lavoratori in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Il Dlgvo 14 settembre 2015 n. 150 recante "Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive ai sensi dell'art 1 comma 3 della legge 10.12.2011 n. 187- all'art 11 rubricato-Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e della Province autonome- prevede la "*Disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza*" (art 11 comma 1 lett c))

Del resto la possibile cumulabilità di incentivi regionali con altri interventi contributivi previsti da leggi statali, violerebbe i principi di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione, nonché la normativa comunitaria in tema di libertà di circolazione, diritto di stabilimento e libera concorrenza.

Sotto altro profilo il requisito di residenza nella Regione, protratto nel tempo, costituente presupposto per la concessione dell'incentivo introduce un elemento di irragionevolezza.



La norma regionale impugnata che, come detto, subordina il riconoscimento di un incentivo occupazionale al datore di lavoro all'assunzione di un lavoratore residente da almeno cinque anni nel territorio regionale, è illegittima sotto il profilo della ragionevolezza non profilandosi alcuna connessione tra il riconoscimento di un incentivo al datore di lavoro e il requisito della residenza protratta nel tempo del lavoratore. Si può ben ipotizzare, a titolo esemplificativo che un soggetto non residente abbia svolto negli ultimi cinque anni, un periodo di attività lavorativa più consistente rispetto ad un altro semplicemente residente, contribuendo il primo più del secondo al *"progresso materiale e morale della comunità su base regionale"* obiettivo che la legge regionale novellata intende perseguire. Ne consegue l'evidente irragionevolezza della disposizione.

Sotto un altro profilo la norma censurata oltre a realizzare una forma di discriminazione indiretta e contrastare con il principio di ragionevolezza, in violazione dell'art.3 Cost., viola anche l'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, riguardante i livelli essenziali delle prestazioni. Le misure di politica attiva del lavoro, nell'alveo delle quali rientrano gli incentivi occupazionali riconosciuti ai datori di lavoro per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori, rientrano nei *"servizi che devono essere riconosciuti a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza"*, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 150/2015 citato.

La norma censurata contrasta , pertanto, con la normativa interna violando gli articoli 3 e 117, comma 2, lettera m) della Costituzione introducendo una disposizione irragionevole

5- L'art 107 comma 1 della Legge Regionale n. 9 del 2019 viola gli articoli 3, 51, comma 1, 97, 117, comma 2, lettera l) e m) e l'art 117 comma



3 della Costituzione in relazione alla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art 1 commi 361,363 e 365 .

L' art. 107 comma 1 lettera b) della Legge Regionale n. 9 del 2019 recante "Modifiche alla legge regionale 18/2016" modifica il comma 5 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 18/2016 recante "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" disponendo:

b) alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 8 le parole "per un numero pari ai posti messi a concorso" siano soppresse e le parole "due anni" siano sostituite dalle seguenti: "tre anni; il bando di concorso può prevedere un limite massimo di idonei".

La disposizione regionale prevede modalità di utilizzazione delle graduatorie concorsuali diversa e incompatibile con quella individuata dalla normativa statale con la recente legge di riordino 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), in particolare all'art 1 commi 361, 363 e 365 .

La norma regionale impugnata non limita, infatti, numericamente la possibilità di utilizzo delle graduatorie e amplia il lasso di tempo di utilizzabilità delle stesse dettando una disciplina contrastante con quella vigente nel territorio dello Stato quanto alla possibilità di accesso agli impieghi e di impegno finanziario.


La norma impugnata, pertanto, viola i principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3, 51, primo comma, e 97, della Costituzione, e invade la competenza riservata alla legislazione statale nelle materie del diritto civile, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione.

6-L'articolo 108 della Legge Regionale n 9 del 2019 viola l'art 117 ,comma 2, lett I) e l'art 3 della Costituzione in relazione al DLgvo n.165 /2001 disposizioni dettate dal titolo III " Contrattazione collettiva" .

L'Articolo 108 rubricato "Modifica alla legge regionale 45/2017" recante "Legge di stabilità 2018 " stabilisce che il comma 22 dell'art 11 della legge regionale 45/2017 , citata sia così sostituito " *L'indennità di cui all'art. 110, sesto comma, della legge regionale n. 53/1981(stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) è corrisposta anche agli autisti di rappresentanza di cui all'art. 38 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della regione n. 0277/2004 e all'art. 14 del regolamento di organizzazione degli Uffici n. 101/2019.."*

L'art 11, comma 22, novellato dall'art 108, impugnato contrasta con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del d.lgs n. 165/2001 che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale.

A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego , la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e della contrattazione collettiva e la posizione dei dipendenti regionali è attratta dalla disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici (art 1, comma 2 del DLgvo 165 del 20019. Il rapporto di impiego dello stesso personale delle Regioni è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questo operato , dalla contrattazione collettiva per cui "In relazione al riparto di competenza tra Stato e Regione ciò comporta che la disciplina di tale trattamento economico e, più in generale di quella del rapporto di impiego pubblico, rientri nella materia "ordinamento civile"riservata alla potestà



legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 175 e 160 del 2017)" (sentenza n. 154 del 2019).

La Regione a Statuto speciale, non ha competenza in tema di trattamento economico giuridico dei dipendenti dovendo le competenze statutarie essere esercitate nel rispetto "delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali" (art 4 dello Statuto L 31 gennaio 1963 art 1).

La norma impugnata viola, pertanto, l'art. 117, comma 2, lettera I), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).

La norma viola anche il principio di eguaglianza fra i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione introducendo per i soli residenti nella Regione un trattamento economico differenziato rispetto a quello dei residenti nelle altre Regioni.

7- L'art 109 della Legge Regionale n. 9 del 2019 viola l'art 117, comma 3, della Costituzione in relazione all'art 35-bis DL 13/2018 convertito in legge 132/2019 e all'art 33 del dl 34/2019 convertito in legge 20 agosto 2019 n.58.

L'Art. 109 rubricato "Personale della Polizia locale" dispone:

" In relazione al permanere delle particolari esigenze operative e funzionali onnesse e conseguenti al processo di riassetto delle autonomie locali, ai fini delle assunzioni di personale della polizia locale da parte delle UTI e dei Comuni della Regione, gli enti medesimi continuano ad applicare l'articolo 56, comma 20-ter della legge regionale 18/2016 per l'anno 2019 nonché con riferimento alle procedure concorsuali già avviate nell'anno 2018 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge "



La norma prevede quanto alle assunzioni della polizia locale alle Unioni territoriali intercomunali e ai comuni della regione continui ad applicarsi l'art. 56 comma 20 ter della legge regionale 10/2016 che prevede la possibilità di procedere ad assunzioni oltre il 100% della spesa relativa al personale di ruolo sostenuta nell'anno precedente.

Per l'anno 2019 il limite della spesa relativo al personale di ruolo appartenente alla polizia locale cessato nell'anno precedente è determinato dall'art. 35 bis del d.l. 13 del 2018 convertito dalla legge n. 132 del 2019 in base al quale i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà di assunzione del restante personale.

La norma regionale si pone in contrasto con la richiamata normativa statale.

Sotto altro profilo la norma impugnata contrasta con l'art. 33 del d.l. 34/2019 che subordina le facoltà di assunzione al rispetto al ricorrere di requisiti di sostenibilità finanziaria non fissate nella norma regionale.

Le menzionate disposizioni statali sono norme di principio il cui superamento comporta una lesione dei principi stabiliti dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

8- L'art 112, comma 1 della Legge Regionale n. 9 del 2019 contrasta con gli articolo 117, comma 2, lettera l) e 3 della Costituzione in relazione all'art 30, comma 2-quinquies del DL gvo 165/2001

L'Art. 112 rubricato "Trattamento economico del personale trasferito per mobilità dalle Province" al comma 1, dispone :

" in relazione al processo di superamento delle Province e del conseguente trasferimento di funzioni alla regione,e in un'ottica di coerenza del sistema, il trattamento economico di cui al comma 1 dell' art. 50 della legge regionale n. 10 del 2016 (modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute 1/2006,26/2014,18/2007,9/2009,19/2013,34/2015,18/2015,3/2016,13/2015,23/2017,2/2016 e 27/2012) si applica anche nei confronti del personale trasferito dalle Province alla Regione, successivamente all'entrata in vigore della medesima legge regionale , mediante mobilità volontaria di Comparto; il trattamento compete a decorrere dalla data di trasferimento alla Regione"

La norma prevede anche per il personale trasferito dalle province alla regione mediante mobilità comparto volontaria il mantenimento della retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento -.

L'art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 165 del 2001 disciplina il trattamento giuridico economico spettante al dipendente trasferito per mobilità disponendo che "*Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione"*,

In contrasto con la richiamata normativa statale di principio la norma regionale impugnata consente l'applicazione di benefici riconducibili ad istituti giuridici quali la Ria ed il maturato economico, giustificati in caso


di mobilità obbligatoria nel caso di trasferimento di funzioni, anche in ipotesi di mobilità volontaria. A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e della contrattazione collettiva e la posizione dei dipendenti regionali è attratta dalla disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici (art 1, comma 2 del DLgvo 165 del 2001).

Il rapporto di impiego dello stesso personale delle Regioni è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questo operato, dalla contrattazione collettiva per cui "In relazione al riparto di competenza tra Stato e Regione ciò comporta che la disciplina di tale trattamento economico e, più in generale di quella del rapporto di impiego pubblico, rientri nella materia "ordinamento civile"riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 175 e 160 del 2017)"(sentenza n. 154 del 2019).

La Regione a Statuto speciale, non ha competenza in tema di trattamento economico giuridico dei dipendenti dovendo le competenze statutarie essere esercitate nel rispetto "delle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali "(art 4 dello Statuto L 31 gennaio 1963 art 1).

La norma impugnata viola ,pertanto, l'art. 117, comma 2, lettera I), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).

La norma viola anche il principio di eguaglianza fra i cittadini di cui all'art.3 della Costituzione introducendo per i soli residenti nella Regione un trattamento economico differenziato rispetto a quello dei residenti nelle altre Regioni.



La disciplina statale richiamata costituisce una regolazione uniforme a cui deve attenersi tutta la pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato contrattualizzato ed in quanto tale riconducibile alla materia dell'«ordinamento civile» riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Ciò posto, la disposizione regionale eccede dalle competenze regionali violando gli articoli 117, secondo comma lettera I), e 3 della Costituzione.


PQM

Per i suesposti motivi si conclude perché gli articoli 14, 45, 74, 88, 107, 108, 109 e 112 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 del 8 luglio 2019 recante “ Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale “ siano dichiarati costituzionalmente illegittimi

Con l'originale notificato del presente ricorso si depositano:

- 1- Estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri assunta nella riunione del 5 settembre 2019 e della relazione allegata al verbale;
- 2- Copia della legge impugnata della Regione Friuli Venezia Giulia n 9 del 8 luglio 2019

Roma, 6 settembre 2019



Francesca Morici

Avvocato dello Stato

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA

Roma, 18 SET. 2019

IL CANCELLIERE

19_SO31_2_AVV GEN RIC 108-2019_0_INTESTAZIONE

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso n. 108 dell'8 ottobre 2019 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 36, 51 lett. b), 67 della LR 13/2019, pubblicata nel III Supplemento ordinario n. 25 del 9 agosto 2019 al BUR n. 32 del 7 agosto 2019, (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.).

544118

Reg. Ric. n. 108/2019

AL 44414/19 - 398

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06/96514000);

contro

Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale;

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 6 agosto 2019 n. 13, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 9 agosto 2019 SO 25, limitatamente all'articolo 9, commi 36, 51 lett. b), 67.

FATTO

La legge regionale in epigrafe dispone in materia di "Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26".

Limitatamente alle disposizioni indicate in epigrafe, la legge regionale è costituzionalmente illegittima e, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2019, viene impugnata per i seguenti

MOTIVI

1. L'art. 9 comma 36 della legge regionale prevede: “36. *Il comma 29 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è sostituito dal seguente:*

“29. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, è autorizzata a concedere alle associazioni di volontariato e di promozione sociale con sede in regione, iscritte nei rispettivi registri regionali e aventi quali esplicite finalità statutarie la tutela e promozione sociale delle persone con disabilità, contributi straordinari per sostenere gli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità.””

La precedente versione dell'art. 9, comma 29 della legge regionale n. 29/2018 (novellato dalla disposizione qui impugnata), prevedeva: “29. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di volontariato con sede in regione contributi straordinari per sostenere gli oneri connessi all'attuazione delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi di interventi e servizi in rete rivolti alle persone disabili, con particolare riguardo al sistema di mobilità e accessibilità ivi compreso l'acquisto di automezzi*”.

Come si vede, la previsione precedente mirava, con una portata oggettiva particolarmente ampia e “aperta”, a sostenere mediante contributi regionali straordinari la sperimentazione da parte delle associazioni di volontariato di modelli organizzativi innovativi di interventi e servizi in rete a favore delle persone disabili. I servizi diretti a favorire la mobilità di tali persone, e all'interno di questi l'acquisto di automezzi, costituivano soltanto una possibile esplicazione di tali modelli organizzativi innovativi, menzionata dalla

disposizione a puro titolo esemplificativo. La disposizione previgente, però, non limitava affatto all'organizzazione della mobilità e, in questa, all'acquisto di automezzi, l'ambito delle iniziative agevolabili con il contributo regionale. Come detto, tale ambito, nella concezione della disposizione, rimaneva totalmente aperto, e suscettibile di includere qualsiasi servizio, purché innovativo e diretto a soddisfare qualsiasi esigenza delle persone disabili.

Dato questo presupposto, era ragionevole che la platea dei soggetti agevolabili venisse circoscritta dalla disposizione alle "associazioni di volontariato con sede in regione". Una estensione a qualsiasi soggetto operante nel volontariato, considerata l'ampiezza oggettiva degli interventi ammessi al contributo, avrebbe potuto provocare un numero eccessivo di richieste di contributo e, di conseguenza, la dispersione di questo in troppe erogazioni non coordinate e inefficienti, insieme alla difficoltà di selezionare le richieste meritevoli di essere ammesse al contributo.

La novella apportata con la disposizione oggi impugnata ha, invece, per così dire rovesciato la prospettiva della disposizione originaria. I contributi straordinari regionali sono ora erogabili esclusivamente per sostenere le spese connesse "*all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità*". L'ambito oggettivo dell'agevolazione è stato, quindi, drasticamente ristretto ad una sola iniziativa, vale a dire all'acquisto dei suddetti autoveicoli.

Ciò rende, tuttavia, discriminatoria e irragionevole la limitazione dei soggetti che possono avere titolo al contributo alle sole "associazioni di volontariato e di promozione sociale con sede in regione, iscritte nei rispettivi registri regionali e aventi quali esplicite finalità statutarie la tutela e promozione sociale delle persone con disabilità".

Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale, si deve considerare che (fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dagli artt. 45 ss. del d.lgs. 117/2017 – codice del terzo settore -, come previsto dalla disposizione transitoria contenuta nell'art. 102 c. 4 del medesimo d. lgs.) sono tuttora applicabili gli artt. 7 e 8 della legge n. 383/2000 (“disciplina delle associazioni di promozione sociale”), giusta i quali

“7. Registri.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

8. Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali.

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il

procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 (10).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2".

Da queste previsioni emerge la perfetta equivalenza dell'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale rispetto all'iscrizione nei registri regionali di tali associazioni. La sola differenza sta nell'ambito territoriale di svolgimento dell'attività dell'associazione, che consente l'iscrizione nel registro nazionale se tale da coprire almeno cinque regioni e venti province del territorio nazionale; laddove consente l'iscrizione nei rispettivi registri regionali se limitato al territorio di una regione, o di più regioni ma in numero inferiore a cinque.

Si tratta di un dato meramente formale, che non tocca l'uguaglianza sostanziale delle associazioni di promozione sociale, tanto nazionali che regionali. Ciò è testualmente enunciato dall'art. 8 c. 4 della legge 383/2000, giusta il quale *"4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2"*.

Viola quindi l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui vieta trattamenti differenziati rispetto a situazioni uguali, una disposizione come il comma 36 qui impugnato che riserva i contributi in questione alle sole associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, mentre la nega alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale ma operanti territorialmente anche nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Il dato determinante è, infatti, l'operatività nel territorio regionale friulano, che può connotare non solo le associazioni operanti esclusivamente nel territorio friulano e per questo iscritte nel registro regionale, ma anche le associazioni di promozione sociale dotate di carattere nazionale, e per questo iscritte nel registro nazionale, che includano il territorio friulano tra quelli cui si rivolge la propria attività.

Il registro di iscrizione serve a semplificare, a tutela dei terzi e delle stesse pubbliche amministrazioni che entrano in rapporto con le associazioni di promozione sociale, l'individuazione del tipo di associazione; ma non differenzia l'attività dell'associazione dal punto di vista sostanziale, e la rilevanza di tale attività per il territorio della regione. Non è quindi costituzionalmente giustificata la riserva dei contributi qui in esame alle sole associazioni iscritte nel registro regionale, con esclusione delle altre, benché operanti in Friuli.

Per quanto riguarda le Organizzazioni di volontariato, invece, sempre fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, sopra menzionato, la sola registrazione esistente è a base regionale: l'art. 6 della l. 266/1991 (legge quadro sul volontariato) dispone infatti: **“6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.**

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.”

Tuttavia, in primo luogo, tra i requisiti di iscrizione in tali registri, stabiliti dall'art. 3 della legge 266/91 non figura l'operatività esclusiva o prevalente nel territorio di una data regione. Ciò significa che alla struttura regionale dei registri non corrisponde la limitazione territoriale dell'attività delle organizzazioni di volontariato alla sola regione di iscrizione. E' perfettamente ammissibile, e si verifica in concreto, il caso di una organizzazione di volontariato che sia necessariamente (visto che la legge non prevede altra possibilità) iscritta in una determinata regione, ma che operi effettivamente anche in altre regioni.

Anche a proposito delle organizzazioni di volontariato, quindi, la disposizione regionale impugnata discrimina le organizzazioni ammesse e quelle escluse dai contributi soltanto sulla base del dato formale del registro di iscrizione, laddove, per quanto esposto, tale dato non è idoneo a differenziare in modo sostanziale le attività di volontariato rivolte al territorio della regione friulana. Donde anche in questo caso la violazione dell'art. 3 Cost.

La disposizione impugnata, poi, in entrambe le sue articolazioni, sia quella riferita alle associazioni di promozione sociale, sia quella riferita alle organizzazioni di volontariato, viola l'art. 3 Cost. perché si pone come disciplina "a regime", che anche in futuro, cioè dopo che sarà divenuto operativo il Registro unico nazionale del terzo settore sopra menzionato, limiterà i contributi in questione alle sole associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato precedentemente iscritte nei registri regionali.

Ciò contrasta con la finalità della riforma del terzo settore, attuata con il d. lgs. 117/2017.

Uno dei tratti salienti di questa riforma è, infatti, proprio l'unificazione del registro. I precedenti registri nazionali e regionali delle varie figure soggettive (tra cui le associazioni di promozione sociale e le associazioni di volontariato: cfr. artt. 32 ss.; e 35 ss. d. lgs. 117/2017) riconducibili al terzo settore vengono soppressi e unificati nel Registro unico nazionale del terzo settore (artt. 45 ss.), in cui ex art. 54 d. lgs. cit. dovranno trasmigrare i registri esistenti.

Questa nuova disciplina, già giuridicamente in vigore e solo da rendere concretamente operativa completando gli adempimenti previsti dall'art. 53 del d. lgs. 117/2017, supera ogni differenziazione formale e conferma la definitiva equiparazione di tutti gli enti del terzo settore iscritti nel Registro nazionale. Può

quindi affermarsi che la riforma del terzo settore contiene il principio generale secondo cui gli enti appartenenti a tale settore possono essere differenziati, nei loro rapporti con lo Stato e le regioni e nell'accesso alle provvidenze pubbliche rivolte alla loro attività, soltanto in base alle concrete caratteristiche della loro attività, come p. es. l'area territoriale in cui tale attività prevalentemente si svolge; mentre non possono essere differenziate in base a dati puramente formali.

Sempre con riferimento alla riforma del terzo settore, deve rilevarsi poi che la discriminazione contraria all'art. 3 Cost. qui denunciata sussiste anche per il fatto che, comunque, la disposizione regionale impugnata limita l'accesso al contributo alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato. Senonché, la riforma ha inteso equiparare dal punto di vista funzionale tutti gli enti del terzo settore, le cui differenze organizzative e tipologiche sono mantenute essenzialmente per rispettare la volontà degli associati, ma non per distinguerne i compiti.

Questi, quale che sia il tipo di ente, debbono essere riconducibili alle "attività di interesse generale" enumerate nell'art. 5 del d.lgs. 117/2017. Se un ente del terzo settore opera in una di tali attività e queste ultime godono di contributi pubblici, l'accesso al contributo non può quindi essere limitato a particolari categorie di enti del terzo settore, escludendone gli altri pur operanti in quel campo. Viola, quindi, l'art. 3 Cost. la riserva del contributo in questione alle sole organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (Capi I e II del Titolo V del d.lgs. 117/2017), con esclusione degli "enti filantropici" (Capo III), delle imprese sociali (Capo IV e d.lgs. 112/2017), delle reti associative (Capo V), delle società di mutuo soccorso (Capo VI).

Oltre alle molteplici violazioni dell'art. 3 Cost. fin qui denunciate, la disposizione impugnata incorre altresì nella violazione dell'art. 118 ult. c. Cost.

Qui si prevede che la Repubblica in tutte le sue articolazioni favorisce l'iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

La riforma del terzo settore, con la disciplina positiva, appunto, delle attività di interesse generale (art. 5 d.lgs. 117/2017) che gli enti del terzo settore possono svolgere in sussidiarietà rispetto allo Stato, alle regioni e ai comuni, e con la compiuta individuazione degli enti ascrivibili al terzo settore, ha fornito lo strumento attuativo di questo principio fondamentale di cooperazione e integrazione tra le istituzioni e la società civile.

E' evidente che una disposizione come quella impugnata, con l'introdurre una distorsione nell'organizzazione del terzo settore allorché favorisce con i contributi solo talune tipologie di enti escludendo gli altri, contrasta con l'art. 118 ult. c. citato. Il principio di cooperazione e integrazione tra istituzioni e società civile ivi enunciato implica, infatti, innanzitutto, che le istituzioni non influiscano sulla libertà dei cittadini di associarsi nella forma che ritengono più idonea, tra quelle messe a disposizione dall'ordinamento, per perseguire lo svolgimento delle attività di interesse generale; laddove è evidente che, a parità di tutte le altre condizioni, favorire con i contributi solo alcuni tipi di enti orienterà "dall'alto" la libertà associativa del terzo settore, spingendola a preferire questi tipi di enti. Ciò che appare del tutto incompatibile con la direttiva costituzionale volta a riconoscere la libera dinamica delle formazioni sociali e a integrarla senza condizionarla nelle finalità delle istituzioni dell'ordinamento generale.

2. Il comma 51 dell'art. 9 della legge regionale n. 13/2019 prevede:

“51. Le risorse del fondo per il contrasto alla povertà trasferite ai Servizi sociali dei Comuni (SSC) a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 9, comma 9, lettera a), della legge regionale 29/2018 e non utilizzate nell'anno 2019, sono confermate in capo ai SSC per la concessione di interventi di contrasto alla povertà a favore di nuclei familiari come definiti dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, aventi almeno un componente che sia in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

b) residenza in regione da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione.”

La disposizione riportata è costituzionalmente illegittima nella parte in cui, nella lettera b), limita la concessione degli interventi di contrasto alla povertà in essa contemplati ai soli nuclei familiari in cui almeno un componente possiede la residenza in regione da almeno cinque anni continuativi; e

ulteriormente prevede che la continuità non è richiesta in caso di “rimpatrio di corregionali”, per i quali ai fini del requisito in esame i periodi di residenza all'estero sono considerati come periodi di residenza nella regione.

La finalità della disposizione è, palesemente, quella di fissare dei requisiti di “sufficiente radicamento territoriale” nella regione, al fine di selezionare gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali di contrasto alla povertà. Tuttavia, nel prevedere come requisito fondamentale la residenza in regione per almeno cinque anni, la disposizione basa in modo decisivo l'accesso alla prestazione ad una circostanza meramente spazio-temporale, come la durata della residenza in regione, che non presenta alcuna specifica connessione con lo stato di bisogno a cui la prestazione stessa mira a porre rimedio.

Per questo, la disposizione appare irragionevole e discriminatoria, sicché viola l'art. 3 Cost., perché finisce per escludere dalla prestazione situazioni di povertà maggiori di altre, invece, ammesse, solo perché ascrivibili, le prime, a nuclei familiari in cui nessun componente abbia risieduto in regione per almeno cinque anni.

Ora, è ben noto che secondo la giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, non è vietato al legislatore statale o regionale prevedere requisiti indicativi di un effettivo radicamento territoriale al fine di selezionare gli aventi diritto a prestazioni assistenziali. Ma ciò, da un lato, al solo fine di prevenire gli abusi consistenti negli spostamenti, a volte fittizi, di residenza finalizzati soltanto ad ottenere le prestazioni. E sotto questo aspetto un requisito di residenza della durata di almeno cinque anni appare manifestamente eccessivo rispetto a tale finalità antiabusiva, essendo plausibile, giusta l'id quod plerumque accidit, che anche la mera residenza possa attestare il radicamento territoriale e il carattere non abusivo del trasferimento, se si tiene conto della

incidenza sostanziale che su tutti gli aspetti della vita del nucleo familiare presenta il trasferimento in altra regione. E se si tiene conto che gli abusi non possono essere presunti ex lege, ma vanno accertati caso per caso attraverso adeguati procedimenti di controllo delle erogazioni assistenziali.

Dall'altro lato, sempre alla stregua della giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, requisiti di residenza minima non possono comunque essere richiesti a fronte di prestazioni assistenziali volte a sopperire a necessità fondamentali degli individui, come la protezione dallo stato di indigenza dell'intero nucleo familiare.

Deve quindi ribadirsi, anche a proposito della disposizione regionale ora illustrata l'affermazione di codesta Corte costituzionale da ultimo fatta nella sentenza 107/2018, ove si legge: *“questa Corte ha affermato «il principio che “se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili” (sentenza n. 133 del 2013), tuttavia “la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza” (sentenza n. 133 del 2013) e che, quindi, debbano essere in ogni caso coerenti ed adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011)”» (sentenza n. 168 del 2014). Ha inoltre affermato che «l'introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del*

beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio» (sentenza n. 172 del 2013).

Con particolare riferimento al requisito della residenza protratta, questa Corte ha anche osservato che, «mentre la residenza costituisce, rispetto a una provvidenza regionale, “un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio” (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, ove di carattere generale e dirimente, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto “introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari”, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che in linea astratta ben possono connotare la domanda di accesso al sistema di protezione sociale (sentenza n. 40 del 2011)» (sentenza n. 222 del 2013).”

La disposizione impugnata viola poi l’art. 3 Cost., sempre sotto i profili della manifesta irragionevolezza e della discriminazione ingiustificata di situazioni uguali, nella parte in cui ammette, invece, alle prestazioni in questione i nuclei familiari in cui nessuno dei componenti risieda in regione da almeno cinque anni, ma nei quali si sia verificato il caso di “rimpatrio di corregionali”; caso nel quale la residenza all’estero viene equiparata a residenza in regione.

L’incongruità tra fini e mezzi della disposizione appare palese se si considera che, assunto come fine limitare le prestazioni ai soli casi che manifestino un effettivo radicamento con la regione, è contraddittorio equiparare a tali casi quello in cui l’interessato non abbia risieduto in regione perché residente, addirittura, all’estero. Non si comprende perché risiedere in altra parte

del territorio nazionale farebbe cessare il radicamento con la regione friulana, mentre tale radicamento persisterebbe in caso di emigrazione all'estero (per di più senza alcuna limitazione di territori, p. es. alle regioni di confine, come potrebbe immaginarsi in una ipotetica disciplina che volesse tenere conto di fenomeni di emigrazione transfrontaliera a breve raggio; peraltro non attestati per quanto riguarda il Friuli).

In secondo luogo, la disposizione appare manifestamente irragionevole anche per l'assoluta indeterminatezza del suo presupposto; che, invece, trattandosi di disposizione eccezionale (come tutte quelle di equiparazione), dovrebbe essere precisato in modo tassativo.

Non è dato infatti intendere che cosa si intenda per "corregionali". Se si tratta di persone precedentemente residenti in regione, il caso rientra nell'ipotesi precedente: se la residenza è stata interrotta e non ha raggiunto il minimo di cinque anni, non vi è ragione di privilegiare i casi in cui sia stata interrotta per emigrare all'estero rispetto ai trasferimenti in altra parte del territorio nazionale.

Se si tratta di persone nate nella regione, la violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui vieta ogni discriminazione fondata sulla nascita, appare così manifesta da non richiedere ulteriore illustrazione.

Ancora, del tutto inafferrabile appare la nozione di "rimpatro". Considerato il carattere meramente indiziario delle iscrizioni anagrafiche, neppure l'iscrizione e successiva cancellazione dall'AIRE, che peraltro non è menzionata dalla disposizione impugnata e si formula qui come mera ipotesi interpretativa, apparirebbe comunque un dato dotato di portata probante così decisiva da giustificare l'inserimento di un privilegio di tale portata nell'ambito di una disciplina, quale la riserva ai soli residenti ultraquinquennali delle prestazioni in discorso, già di per sé indebitamente privilegiaria.

In ogni caso, appare quindi eccessivamente indeterminata l'area dei soggetti che potrebbero beneficiare di tale deroga, il che ridonda in ulteriore violazione dell'art. 3 Cost. sotto i profili indicati.

3. Il comma 67 dell'art. 9 della legge regionale n. 13/2019 prevede: *“67. Ai fini della programmazione regionale, per consentire la rivalutazione del fabbisogno complessivo di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sino alla conclusione del processo di accreditamento, di cui all'articolo 49 della legge regionale 17/2014, delle strutture già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea, per le quali resta ammessa la possibilità di presentare domanda di ampliamento, trasformazione e trasferimento della sede.”.*

La disposizione presuppone, come emerge dal suo testo, la pendenza di numerosi procedimenti di accreditamento presso il servizio sanitario regionale di strutture residenziali per anziani non autosufficienti. In attesa della conclusione di tali procedimenti, che sono regolati dall'art. 49 della legge regionale n. 17/2014, viene sospesa la possibilità di presentare domande per l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture di tale specie.

La disposizione regionale, in sostanza, subordina la possibilità di richiedere e ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura assistenziale per anziani al completamento delle procedure di accreditamento con il servizio sanitario regionale delle strutture già autorizzate e operanti.

Disponendo in tal modo, la legge regionale contrasta con l'art. 5 n. 16 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale n. 1/1963, e comunque con l'art. 117 c. 3 Cost. Queste previsioni costituzionali riconducono la competenza legislativa della regione in materia di

“igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera” (così l’art. 5 statuto nel n. 16), ovvero di “tutela della salute” (art. 117 c. 3) alla legislazione concorrente tra Stato e regione. L’art. 5 statuto prevede infatti che nelle materie in esso enumerate la regione ha potestà legislativa “con l’osservanza dei limiti generali indicati nell’art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie”.

La disposizione impugnata, nel porre la subordinazione che si è sopra illustrata, contrasta in particolare con la legislazione statale che costituisce il quadro di riferimento della legislazione regionale, anche friulana, in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie private.

Tale legislazione va individuata negli artt. 8 ter ss. del d.lgs. 502/92. Il punto è pacifico. Gli artt. 48 e 49 della legge sanitaria regionale n. 17/2014, richiamata dal comma 67 qui impugnato, regolano il primo l’autorizzazione, il secondo l’accreditamento delle strutture sanitarie private, ed entrambi esordiscono con la clausola *“In attuazione dell’articolo 8-ter [8 quater] del decreto legislativo 502/1992 ...”*

Ciò premesso, deve sottolinearsi che la legge statale distingue nettamente per contenuto, presupposti e funzione l’autorizzazione, da un lato, e l’accreditamento dall’altro delle strutture sanitarie.

L’art. 8 ter del d.lgs. 502/92 regola l’autorizzazione e prevede: *“1. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:*

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”

L'art. 8 quater regola l'accreditamento e prevede: “1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza

secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8-quinquies.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per: (155)

a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività;

b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni

in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate; (156)

c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.

4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica;

b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture;

c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi;

d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato ...”

Previsioni sostanzialmente analoghe recano i citati artt. 48 e 49 della legge sanitaria regionale n. 17/2014.

In tema di autorizzazione, infatti, l'art. 48 c. 2 prevede: “2. L'autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie necessita di preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in rapporto con il fabbisogno complessivo regionale e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e delle strutture di cui all'articolo 24, comma2, lettera a), il

parere sul fabbisogno è vincolante. L'autorizzazione per la realizzazione delle strutture è rilasciata dal Comune. Fatte salve quelle già rilasciate, l'autorizzazione per l'esercizio delle attività delle strutture sociosanitarie non gestite direttamente dalle Aziende per l'assistenza sanitaria è rilasciata dalle medesime. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività delle strutture sanitarie private e quella delle strutture pubbliche sono rilasciate, rispettivamente, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti con il regolamento di cui al comma 1. Il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle strutture e per l'esercizio delle attività non determina, in alcun modo, l'accreditamento delle strutture e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui agli articoli 49 e 50".

L'art. 49, in tema di accreditamento, prevede invece: "1. In attuazione dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 502/1992 con regolamento regionale sono stabiliti:

a) i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 48, nonché ai sensi dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;

b) la procedura per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento istituzionale.

2. L'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private è rilasciato dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, subordinatamente alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché della conformità ai requisiti di cui al comma 1.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, trovano applicazione i requisiti e le procedure, in quanto compatibili, stabiliti con il regolamento adottato sulla base della previgente normativa.

3-bis. La qualità di soggetto accreditato costituisce vincolo per gli enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni

erogate esclusivamente per effetto della stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 50.

3-ter. La Giunta regionale, al fine di assicurare un'efficace competizione tra le strutture private accreditate, anche in considerazione di esigenze connesse all'assistenza espresse dagli enti del Servizio sanitario regionale, determina i limiti entro i quali procedere ad accreditare un numero di strutture che può essere superiore al fabbisogno programmato”.

Come si vede, è principio generale della materia quello secondo cui l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie presuppone una semplice valutazione del fabbisogno complessivo e della distribuzione (localizzazione) territoriale delle nuove strutture. Purché la nuova struttura ottemperi ai requisiti di cui all'art. 8 della legge n. 59/1997 (art. 8 ter, c. 4 d. lgs. 502/92), l'autorizzazione non può essere negata. Solo una manifesta eccessività della struttura rispetto al fabbisogno potrebbe giustificare il diniego dell'autorizzazione.

L'autorizzazione, quindi, abilita la struttura a prestare i servizi a chiunque gliene faccia richiesta a proprio onere e sulla base di un contratto d'opera professionale di diritto privato.

Tutt'altra cosa è l'accreditamento. L'accreditamento comporta l'inserimento funzionale della struttura sanitaria autorizzata nel servizio sanitario regionale. Nei limiti stabiliti con gli accordi contrattuali previsti dall'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, il servizio sanitario deve remunerare le prestazioni rese dalle strutture accreditate (art. 8 quater c. 2 d. lgs. 502/92; analogamente, art. 49 c. 3 bis l. reg. 17/2014).

Per questo, l'accreditamento viene rilasciato soltanto alle strutture di cui si accerti la *“rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro*

funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.” (art. 8 quater, c. 1 d. lgs. 502/92; analogo l’art. 49 commi 1 e 2 l. reg. 14/2017).

Conseguentemente, non è consentito collegare l’esito, e anzi la stessa proponibilità, delle domande di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie (nella specie, per anziani), all’esito dei procedimenti di accreditamento delle strutture esistenti. Semmai, la logica del sistema è quella opposta: non possono essere accreditate strutture che non posseggano (più) i requisiti per essere autorizzate; ma strutture non accreditabili per difetto dei requisiti individuati dalle disposizioni statali e regionali appena riportate ben possono, comunque, essere autorizzate e operare in regime puramente privato, al di fuori del servizio sanitario regionale, come strutture non accreditate. Che è quanto, invece, fa la disposizione del comma 67 qui impugnato.

Non potrebbe obiettarsi che l’autorizzazione è soggetta alla verifica del fabbisogno, e che questo può essere determinato solo se si conoscono numero e localizzazione delle strutture accreditate. Il fabbisogno è dato, infatti, dalla domanda di determinate prestazioni sanitarie in sé considerate, vale a dire prescindendo dalla circostanza, che è logicamente successiva, se tali prestazioni saranno richieste al servizio sanitario regionale o, invece, in regime di diritto privato. L’accreditamento serve invece a strutturare la capacità del servizio sanitario regionale di soddisfare in regime di assistenza sanitaria pubblica una determinata domanda di prestazioni sanitarie. La parte di domanda soddisfacibile dal servizio sanitario regionale attraverso le strutture accreditate, non riduce, quindi, il fabbisogno, che costituisce un “prius” degli accreditamenti.

In sostanza, se il fabbisogno è completamente soddisfatto, non interessa quante siano le strutture accreditate e quelle non accreditate che partecipano a tale soddisfacimento. Per il solo fatto che il fabbisogno è integralmente soddisfatto, non potranno autorizzarsi nuove strutture. Se, invece, il fabbisogno non è integralmente soddisfatto, per ciò solo nuove strutture potranno essere autorizzate, e si stabilirà in un momento successivo se occorra altresì potenziare la risposta “pubblica” del servizio sanitario regionale includendovi anche tali strutture (sempre che lo richiedano e ne possiedano i requisiti qualitativi “ulteriori”) mediante l’accreditamento.

Tutto ciò, del resto, è chiaramente enunciato dalla stessa legge sanitaria regionale n. 17/2014 nel comma 2 ultima parte dell’art. 48, ove si precisa che *“Il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle strutture e per l’esercizio delle attività non determina, in alcun modo, l’accreditamento delle strutture e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui agli articoli 49 e 50”*.

Non è quindi consentito al legislatore regionale collegare i procedimenti e provvedimenti di autorizzazione, da un lato, e di accreditamento dall’altro, e sospendere in via preventiva l’esperibilità dei primi in attesa, per di più sine die (il comma 67 non prevede alcun termine) del completamento dei secondi.

Oltre che i principi generali di legislazione statale ora illustrati, il comma 67 qui impugnato viola altresì l’art. 41 Cost., nella parte in cui assicura la libertà dell’iniziativa economica privata.

Questa può essere limitata solo al fine di prevenirne il contrasto con l’utilità sociale o con la sicurezza, la libertà, la dignità umana. Vietare l’intrapresa di nuove iniziative economiche private, come quelle consistenti nell’apertura di nuove strutture assistenziali per anziani, solo perché si teme

(come sembra presupporre il legislatore regionale) che queste possano andare a sovrapporsi alle analoghe, preesistenti, strutture accreditate o accreditabili dal servizio sanitario regionale, certamente non mira a prevenire pregiudizi all'utilità sociale o agli altri valori enunciati nell'art. 41 Cost.

Si tratta, quindi, di una restrizione al rischio di impresa non giustificata costituzionalmente.

Va all'uopo considerato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale oggi prevalente, il sistema di norme che regolamentano l'accesso al mercato di privati che intendono erogare prestazioni sanitarie senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica non deve tradursi in una compressione della libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III n. 550 del 29 gennaio 2013). Più nel dettaglio, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4574 del 16 settembre 2013) ha affermato che, alla luce dell'articolo 32 della Costituzione, che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell'individuo, e dell'art. 41 della Costituzione, teso - come ricordato - a garantire la libertà di iniziativa, *"non può essere ritenuta legittima una assoluta preclusione delle prerogative dei soggetti che intendono offrire, in regime privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio."*

Inoltre, un regime di sospensione privo di limiti temporali certi finisce per impattare anche sulla libertà di scelta dell'utenza e sulla concorrenza tra erogatori che, poiché privi della prospettiva di conquistare ulteriori quote di mercato, non saranno stimolati a migliorare la qualità delle prestazioni (in tal senso, Corte cost., n. 200/2005).

Il Consiglio di Stato ha, altresì, chiarito che *"le valutazioni inerenti all'indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione possono avere la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei 'tetti di spesa' e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati"; procedimenti questi che sono distinti e susseguenti (sia logicamente che cronologicamente) rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione all'esercizio dell'attività o alla realizzazione della struttura"* (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 16 settembre 2013, n. 4574).

Nella stessa direzione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota del 18 luglio 2011, ha posto in rilievo come una politica di contenimento dell'offerta sanitaria possa tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda.

Sotto i profili ora illustrati, il comma 67 contrasta quindi anche con l'art. 41 Cost., nella parte in cui garantisce la libera concorrenza; e con l'art. 32 Cost., nella parte in cui garantisce la salute come diritto individuale consistente, innanzitutto, nella più ampia libertà di scelta dei cittadini riguardo alle strutture sanitarie a cui affidarsi.

Tutto ciò premesso, il Presidente del Consiglio come sopra rapp.to e difeso ricorre a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale affinché voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge regionale 6 agosto 2019 n. 13, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia del 9 agosto 2019 SO 25, limitatamente all'articolo 9, commi 36, 51 lett.

b), 67.

Si produrrà in estratto conforme la delibera del Consiglio dei ministri del
3 ottobre 2019.

Roma, 8 ottobre 2019

Paolo Gentili

avvocato dello Stato

Paolo Gentili



Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA

Roma, 22 OTT. 2019

IL CANCELLIERE

Paolo Gentili

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali